

Regione Puglia

VI

~~REPUBBLICA ITALIANA - REGIONE PUGLIA~~

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA
Atti Consiglio n. 596 II Legislatura

DISEGNO DI LEGGE


Regionalizzazione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n.745 dell'Istituto Zooprofilattico della Puglia e della Basilicata.

Relazione.

Con il presente disegno di legge la Regione Puglia, d'intesa con la Regione Basilicata, e in attuazione della legge n.745 del 23 dicembre 1975, provvede alla regionalizzazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Il provvedimento assume notevole importanza per quanto attiene alla sopravvivenza dell'ente che ha sempre fornito un notevole contributo in materia di zooprofilassi, di igiene degli alimenti di origine animale e di assistenza agli allevatori.

Importanza ancora maggiore riveste il provvedimento con riferimento alla prossima attuazione della riforma sanitaria, nell'ambito della quale L'Istituto Zooprofilattico, nell'ambito della nuova organizzazione sanitaria, continuerà ad erogare i servizi e le prestazioni di competenza che sono indispensabili nel settore della zooprofilassi e in quello del controllo della igiene della produzione degli alimenti di origine animale, con il connesso ed importante lavoro di diagnosi, di ricerca, di propaganda consulenza e assistenza agli allevatori.



REGIONE PUGLIA

DISEGNO DI LEGGE

Regionalizzazione ai sensi della legge 23 dicembre 1975, n. 745 dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata.

Art. 1

Fatto salvo quanto stabilito dalla riforma sanitaria, l'organizzazione e la gestione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata sono disciplinate, in attuazione della Legge 23 Dicembre 1975, n. 745, secondo le norme dell'accordo allegato alla presente legge, che forma parte integrante della stessa.

Eventuali modificazioni alla predetta disciplina saranno disposte sulla base di accordi fra la regione Puglia e la regione Basilicata approvati con legge regionale.



ue

REGIONE PUGLIA

Art. 2

Per la elezione dei rappresentanti della Regione Puglia nel Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, ciascun Consigliere regionale vota per un massimo di quattro nomi.

Risultano eletti i sei nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

Per l'elezione dei rappresentanti della Regione Puglia nel Collegio Sindacale dell'Istituto, ciascun Consigliere Regionale vota per un solo nome. Risultano eletti i due nominativi che hanno riportato il maggior numero di voti.

La presente legge è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

A large, stylized handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. To its right, there are smaller handwritten initials, possibly 'UE'.

REGIONE PUGLIA


ALLEGATO

ACCORDO TRA LA REGIONE PUGLIA E LA REGIONE BASILICATA PER L'ORGANIZZAZIONE DELL'ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE.

ART. 1

Competenze regionali

Le funzioni amministrative, già esercitate dallo Stato sull'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Puglia e della Basilicata ai sensi della Legge 23 Giugno 1970, n. 503 e 11 Marzo 1974, n. 101, e trasferite alle regioni Puglia e Basilicata dalla Legge 23 Dicembre 1975, n. 745, sono svolte congiuntamente dalle due regioni secondo le norme del presente accordo.

A large, stylized handwritten signature is located in the bottom right corner of the page. To its right, there are smaller, less distinct handwritten initials or marks.

REGIONE PUGLIA

ART. 2

Generalità

L'Istituto Zooprofilattico ha personalità giuridica di diritto pubblico. Esso opera quale primario strumento tecnico-scientifico delle regioni Puglia e Basilicata, per il perseguimento dei fini di cui al successivo Art. 3 nell'ambito degli indirizzi di politica sanitaria delle due regioni.

L'Istituto ha sede in Foggia.



REGIONE PUGLIA

ART. 3

Compiti

L'Istituto Zooprofilattico svolge in via primaria, conformemente a quanto stabilito dall'Art.4 della Legge 23 Dicembre 1975, n.745, i seguenti compiti:

a) la ricerca sperimentale sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali;

b) il servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali e delle zoonosi;

c) il servizio di laboratorio per gli esami e le analisi di cui alla Legge 30 Aprile 1962, n. 283, modificata dalla Legge 26 Febbraio 1963, n. 441 e di cui alla Legge 15 Febbraio 1963, n.281, modificata dalla Legge 8 Marzo 1968, n. 399;

d) la propaganda, la consulenza e l'assistenza agli allevatori per la bonifica zoosanitaria e per lo sviluppo e il miglioramento igienico delle produzioni animali attuate nell'ambito dei servizi di assistenza zoiatrica;

e) la formazione, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato per l'espletamento dei compiti di cui al presente accordo o per le attività zooprofilattiche degli enti territoriali, nonchè per le attività che attengono ai piani agricolo-zootecnici;

f) la cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario, anche, preve opportune intese con il Ministero della Sanità, con istituti esteri.

L'Istituto Zooprofilattico opera nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizoozie, nonchè nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia disposti dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata.

L'Istituto Zooprofilattico può prestare l'assistenza tecnica del proprio personale in esecuzione di accordi internazionali nel settore veterinario fra l'Italia e i Paesi esteri.

L'Istituto Zooprofilattico opera in stretto rapporto con i comuni, le provincie e gli altri enti territoriali.

REGIONE PUGLIA

ART. 4

Produzione

L'Istituto Zooprofilattico con le prescritte autorizzazioni del Ministero della Sanità provvede alla produzione di sieri, vaccini, virus, anatossine, tossine diagnostiche e antigeni; può inoltre produrre, oltre ai vaccini stabulogeni, ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Resta salvo quanto disposto negli ultimi quattro commi dell'Art. 5 della Legge 23 Dicembre 1975, n. 745.



ve

REGIONE PUGLIA

ART. 5

Organizzazione

L'Istituto Zooprofilattico è organizzato in laboratori, nelle provincie della Puglia e della Basilicata, il cui numero e le cui attribuzioni sono stabiliti, secondo quanto disposto dall'Art. 6 della Legge 23 Dicembre 1975, n. 745, con regolamento dell'Istituto, anche mediante opportune intese con gli enti locali e gli enti sanitari che gestiscono analoghe strutture sanitarie.

Si terrà tuttavia conto delle strutture sanitarie, già esistenti, in modo da evitare duplicazioni di servizi ed assicurare il coordinamento delle loro attività.



REGIONE PUGLIA

ART. 6

Organi dell'Istituto

Sono organi dell'Istituto Zooprofilattico:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) la Giunta esecutiva;
- 4) il Collegio sindacale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a vertical stroke, located in the lower right quadrant of the page.

REGIONE PUGLIA

Art. 7

Composizione del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da tredici membri, di cui sei eletti dal Consiglio regionale della Basilicata, sei eletti dal Consiglio regionale della Puglia ed uno eletto dal Consiglio comunale di Foggia.

Interviene alle sedute del Consiglio, con voto consultivo, il Direttore dell'Istituto.

Allo scopo di garantire la rappresentanza delle minoranze, i rappresentanti di ciascuna Regione verranno eletti con schede limitate a quattro nomi.

Sono ineleggibili nel Consiglio di Amministrazione:§

- i membri dei due Consigli Regionali,
- coloro che hanno rapporti commerciali con l'Istituto;
- coloro che abbiano lite pendente con l'Istituto, ovvero avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, siano stati regolarmente costituiti in mora, ai sensi dell'art. 1219 del Codice Civile, ovvero si trovino nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

In caso di dimissioni, morte o impedimento permanente di un membro, il Consiglio Regionale, Provinciale o Comunale interessato provvede alla sostituzione.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente a maggioranza e con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Per la approvazione dello statuto, del regolamento e delle loro modifiche, del Bilancio preventivo e consuntivo, degli atti di disposizione del patrimonio, nonché per la nomina del presidente, del vice presidente, nonché dei membri del Comitato tecnico-scientifico di propria spettanza, il Consiglio delibera a

./...

REGIONE PUGLIA

segue art. 7

maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, oltre che su convocazione del Presidente, su iniziativa di uno dei due presidenti delle Giunte regionali, o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.



CU

REGIONE PUGLIA

ART. 8

Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione delibera:

- a) lo statuto dell'Istituto e le sue modificazioni;
- b) la nomina della Giunta esecutiva;
- c) la nomina del Presidente e del Vice presidente
- d) il programma annuale di attività dell'Istituto, nel rispetto dei piani emanati, per la parte di propria competenza, dalle due regioni;
- e) il bilancio di previsione, le eventuali variazioni ed il conto consuntivo;
- f) il conferimento del servizio di tesoreria e ogni altro provvedimento attinente a detto servizio;
- g) il regolamento organico, lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale;
- h) gli altri regolamenti dell'Istituto;
- i) i provvedimenti attinenti ogni altra materia riservata al Consiglio di Amministrazione dalla legge o dallo statuto;
- l) trasmette ai Consigli regionali di Puglia e Basilicata eventuali proposte del Comitato tecnico scientifico per interventi o programmi che non rientrano nelle programmazioni regionali.



REGIONE PUGLIA

ART. 9

Indennità

La misura delle indennità spettanti al Presidente, ai membri del Consiglio di amministrazione, della Giunta esecutiva, del Collegio sindacale e del Comitato tecnico-scientifico è stabilita, di intesa, dalle Giunte regionali della Puglia e della Basilicata.



REGIONE PUGLIA

ART. 10

Personale

Il rapporto di lavoro del personale è disciplinato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, per quanto attiene il regolamento organico e lo stato giuridico, sulla base di criteri concordati presso il Ministero della Sanità fra le Regioni da una parte e le Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative dall'altra e, per quanto attiene il trattamento economico e gli istituti normativi di carattere economico, sulla base di un accordo triennale nazionale unico per tutte le categorie, stipulato fra le Regioni e le Organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative.



REGIONE PUGLIA

ART. 11

Scioglimento del Consiglio di Amministrazione

Per accertate e gravi irregolarità, per inosservanza delle prescrizioni della programmazione regionale o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto, il Presidente della Giunta regionale che, ai sensi dell'Art.20, presiede il Comitato di Controllo, può sciogliere, con proprio decreto, di concerto con il Presidente della Giunta dell'altra regione, il Consiglio di Amministrazione.

Con lo stesso decreto di scioglimento viene nominato un Commissario per la provvisoria gestione dell'Istituto.

Il Consiglio di Amministrazione sciolto deve essere ricostituito nel termine di sei mesi dalla data del decreto di scioglimento.



ul

REGIONE PUGLIA

ART. 12

Il Presidente

Il Presidente è eletto dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno a maggioranza assoluta dei componenti ed è scelto a turni alterni tra i rappresentanti della Regione Puglia e quelli della Regione Basilicata.

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione. Qualora per dimissioni, decadenza o morte del Presidente o per scioglimento del Consiglio di Amministrazione si debba procedere al rinnovo anticipato della presidenza, il nuovo Presidente viene scelto tra i rappresentanti della regione cui appartiene il Presidente uscente e dura in carica fino al completamento del quinquennio.



REGIONE PUGLIA

ART. 13

Compiti del Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione e la Giunta esecutiva; dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio; vigila sull'osservanza delle leggi e dello statuto; firma gli atti che comportano impegni per l'Istituto; sovrintende al buon funzionamento dell'Istituto ed esercita le altre attribuzioni devolutesgli dallo statuto e dai regolamenti, che non siano di competenza del Consiglio di Amministrazione.

In particolare, lo statuto indica quali provvedimenti di urgenza nelle materie di competenza del Consiglio di Amministrazione, necessari per garantire il funzionamento dell'Istituto, possano essere adottati dal Presidente, salva la ratifica del Consiglio stesso nella prima riunione.



REGIONE PUGLIA

ART. 14

Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, nonchè in caso di vacanza dell'ufficio.

E' nominato dal Consiglio di Amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti, fra i rappresentanti della regione alla quale non appartiene il Presidente.



we

REGIONE PUGLIA

ART. 15

Composizione, nomina e attribuzioni della Giunta esecutiva

La Giunta Esecutiva è composta dal Presidente e dal Vice Presidente nonché da quattro membri scelti dal Consiglio di Amministrazione nel proprio seno, due per ciascuna Regione con schede limitate ad un nome.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assume la presidenza della Giunta.

La Giunta dura in carica quanto il Consiglio di Amministrazione e svolge i compiti esecutivi stabiliti dallo Statuto.



ll

REGIONE PUGLIA

ART. 16

Composizione e nomina del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale è composto da cinque membri di cui due eletti dal Consiglio regionale della Puglia, due eletti dal Consiglio regionale della Basilicata ed uno nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto ed estraneo a questo, scelto tra gli iscritti nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

Il Collegio Sindacale elegge il proprio presidente.

Non possono essere nominati membri del Collegio e, se nominati, decadono dall'ufficio:

- coloro che siano ineleggibili a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto;
- chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano, nell'Istituto, l'ufficio di Presidente o di componente del Consiglio di Amministrazione o il posto di Direttore;
- chi ha rapporti commerciali o professionali con l'Istituto;
- i componenti del Consiglio di Amministrazione ed i dipendenti dell'Istituto;
- chi abbia lite pendente con l'Istituto ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile verso di esso, sia stato regolarmente costituito, in mora, ai sensi dell'Art. 1219 del Codice civile, ovvero si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dello stesso articolo.

Il Collegio dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.

REGIONE PUGLIA

ART. 17

Compiti del Collegio Sindacale

Il Collegio Sindacale ha il compito di vigilare sulla gestione finanziaria e patrimoniale dell'Istituto, nonchè di accertare la regolarità delle scritture e operazioni contabili e di effettuare riscontri di cassa.

Il Collegio si riunisce almeno una volta ogni due mesi..

Sui risultati dell'attività di vigilanza il Collegio Sindacale riferisce, oltre che al Consiglio di Amministrazione, al Comitato interregionale di controllo.



we

REGIONE PUGLIA

ART. 18

Composizione e nomina del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico è così composto:

- il Direttore dell'Istituto;
- n. 4 docenti universitari esperti, rispettivamente, in profilassi e polizia veterinaria, igiene e sanità degli alimenti di origine animale, igiene zootecnica e mangimistica, biochimica e farmacologia veterinaria, nominati d'intesa dagli Assessori alla Sanità delle Regioni Puglia e Basilicata;
- n.2 veterinari dei ruoli regionali nominati dall'Assessore alla Sanità di ciascuna Regione;
- n. 3 tecnici laureati dipendenti dell'Istituto, nominati dal Consiglio di Amministrazione, dei quali uno in servizio presso la sede centrale dell'Istituto, uno in servizio presso le Sezioni provinciali della regione Puglia e uno in servizio presso le Sezioni provinciali della regione Basilicata.

Il Comitato è organo tecnico consultivo dell'Istituto. Dura in carica cinque anni ed i suoi componenti possono essere riconfermati, senza limiti di mandati.



REGIONE PUGLIA

ART. 19

Compiti del Comitato tecnico-scientifico

Il Comitato tecnico-scientifico formula proposte ed esprime pareri:

-sui programmi di ricerca sperimentale, sulla eziologia e patogenesi delle malattie infettive, infestive e diffuse degli animali;

-in ordine alle attività di propaganda, consulenza ed assistenza agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

-in ordine alle attività di formazione, anche presso istituti e laboratori di Paesi esteri, di personale specializzato;

- in ordine alla cooperazione tecnico-scientifica con istituti del settore veterinario anche stranieri;

-in ordine alle iniziative ed ai programmi per il miglioramento ed il potenziamento delle strutture scientifiche, tecniche ed operative dell'Istituto.

Il Comitato tecnico-scientifico si pronuncia, inoltre, su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Consiglio di Amministrazione o dalla Giunta esecutiva.



we

REGIONE PUGLIA

ART. 20

Controllo

Il controllo sugli atti dell'Istituto è esercitato dal Comitato regionale di controllo di Bari di cui alla Legge del 10/2/1953, n. 62, integrato, per la specifica funzione, da un dipendente regionale veterinario per ciascuna regione, designati dai rispettivi Assessori alla Sanità.



ul

REGIONE PUGLIA

ART. 21

Contenuto ed esercizio del controllo

Sono sottoposti all'approvazione del Comitato, tutti gli atti dell'Istituto fatta eccezione per quelli di mera esecuzione i quali, debbono comunque essere inviati per conoscenza allo stesso Comitato entro un mese dalla loro adozione. A tal fine gli atti, soggetti ad approvazione inviati al Comitato di controllo si intendono approvati qualora il Comitato non si sia pronunciato in proposito entro venti giorni dalla data di ricevimento.

Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della scadenza, il Comitato chiede chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio.

Il Comitato autorizza l'accettazione di lasciti e donazioni, nel rispetto delle disposizioni, in quanto applicabili, della Legge 21 Giugno 1896, n. 218 e del relativo regolamento di esecuzione 26 Luglio 1896, n. 361.

Nell'esercizio del potere di vigilanza il Comitato dispone ispezioni e indagini sul regolare funzionamento dell'Istituto.



REGIONE PUGLIA

ART. 22

Patrimonio

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni in proprietà al momento dell'entrata in vigore della Legge 23 Giugno 1970, n.503, e da quelli trasferiti all'Istituto.

In caso di cessazione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito alle regioni interessate di intesa tra le stesse.



REGIONE PUGLIA

ART. 23

Finanziamento dell'Istituto

L'Istituto provvede alla sua attività:

- a) con le quote attribuite alle Regioni Puglia e Basilicata ai sensi dell'Art. 11 , terzo comma, della Legge 23 Dicembre 1975, n. 745, salvo diversa disciplina legislativa;
- b) con i contributi delle Regioni Puglia e Basilicata e quelli eventuali di altri enti pubblici o privati comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;
- c) con i redditi del proprio patrimonio;
- d) con i proventi diversi stabiliti con deliberazioni dei Consigli regionali della Puglia e della Basilicata;
- e) con utili derivanti dalle attività di produzione di cui all'Art.4;
- f) con utili eventuali derivanti dalla gestione di Centri di fecondazione artificiale degli animali;
- g) con ogni altra entrata legittimamente percepita dall'Istituto.



REGIONE PUGLIA

ART. 24

Nomina del primo Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico deve essere nominato entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di approvazione del presente accordo.



REGIONE PUGLIA

ART. 25

Statuto, Regolamento organico e stato giuridico
del personale

Entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di approvazione del presente accordo il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto provvede alla revisione dello Statuto uniformandolo alle disposizioni che precedono, tenuto conto delle particolari esigenze locali in cui svolge l'attività l'Istituto stesso.

Lo Statuto dovrà prevedere modalità di consultazione e partecipazione delle categorie interessate alle attività dell'Istituto.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo il Consiglio di Amministrazione approva il Regolamento di cui all'Art. 10 della Legge 23 Dicembre 1975, n. 745.



REGIONE PUGLIA

ART. 26

Il Direttore

La nomina del Direttore dell'Istituto avviene per pubblico concorso per titoli ed esami, secondo le procedure ed il programma di esami che saranno fissati nel Regolamento organico del personale.

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke, positioned on the right side of the page.

110

REGIONE PUGLIA

ART. 27

Qualifica e modalità di assunzione del personale

Fino alla data di esecutività della deliberazione relativa allo stato giuridico del personale di cui all'Art. 10, il personale dell'Istituto è inquadrato nelle qualifiche previste dall'Art. 14, primo comma, della Legge 23 Giugno 1970, n. 503, e l'assunzione del personale stesso è effettuata secondo le successive disposizioni del predetto Art. 14, con le seguenti modificazioni per quanto concerne la composizione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi:

-il Direttore Generale dei Servizi Veterinari del Ministero della Sanità è sostituito da due dipendenti regionali veterinari, uno per ciascuna regione, inquadrati al settimo livello funzionale;

-l'Ispettore Generale Veterinario è sostituito da due dipendenti regionali veterinari, uno per ciascuna regione, inquadrati al settimo livello funzionale;

-il funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanità con qualifica non inferiore a Ispettore Generale è sostituito da due funzionari amministrativi regionali, uno per ciascuna regione, inquadrati al settimo livello funzionale;

Non fanno parte delle suddette commissioni il Capo dei Laboratori di Veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, il Primo Ricercatore della Carriera dei laboratori di veterinaria dell'Istituto Superiore di Sanità, il funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della Sanità con qualifica non inferiore ad Ispettore Generale.

Le funzioni di Segretario delle commissioni di concorso sono esercitate dal Segretario del Comitato di cui all'Art. 20.

COMITATO REGIONALE PUGLIA
VI Commissione Cons.
liare permanente 7-8-78

